

**COMUNE DI FONTENO**

PROVINCIA DI BERGAMO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. ANNO 2021.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore 14,00, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica con il rispetto delle indicazioni riportate nel DPCM relativo al distanziamento sociale avendo cura dell'utilizzo dei dpi (mascherine e guanti).

All'appello, risultano:

	Presenti/Assenti
1. Donda Fabio	Presente
2. Pedretti Tiziano	Presente
3. Zon Edoardo	Presente
4. Pasinelli Michela Anna	Presente
5. Bonomelli Simona	Presente
6. Bigoni Alessandro	Presente
7. Spelgatti Daniel	Presente
8. Bertoletti Arianna	Presente
9. Marchesi Giovanni	Presente
10. Pedretti Ramon	Presente
11. Pedretti Fabio	Presente

Totale Presenti	11
Totale Assenti	0

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria G. Fazio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. DONDA Fabio – SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE da lettura del punto n. 3 all'ordine del giorno "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. ANNO 2021." e, prima di cedere la parola al Consigliere Zon per relazionare in merito, comunica la propria soddisfazione per essere riusciti anche quest'anno a non ritoccare le aliquote IMU ed a mantenere invariate le stesse anche per l'anno 2021.

RELAZIONE quindi il Consigliere Rag. Zon Edoardo, come segue:

"Gentili Consiglieri, il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della componente IMU anno 2021. Tale deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il medesimo anno. Nel momento in cui è stato redatto il Bilancio 2021/2023 del Comune di Fonteno, l'Amministrazione comunale ha deciso di NON AUMENTARE le aliquote CHE SARANNO QUINDI LE SEGUENTI:

- *6,00 per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze (una pertinenza per categoria C/02, C/06, C/07)*
- *9.6 per mille, aliquota ordinaria per tutte le restanti fattispecie imponibili*
- *AZZERATA, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del Territorio*
- *AZZERATA, aliquota beni merce, fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (immobili non locati)*
- *terreno agricolo esente"*

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione del Sindaco-Presidente così come sopra riportata

UDITA la relazione del Consigliere Rag. Zon Edoardo così come sopra riportata

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753

fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- **6,00 per mille**, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze (una pertinenza per categoria C/02,C/06,C/07)
- **9,60 per mille**, aliquota ordinaria per tutte le restanti fattispecie imponibili
- **AZZERATA**, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del Territorio
- **AZZERATA**, aliquota beni merce, fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (immobili non locati)

DI STABILIRE che per avere diritto alla suddetta riduzione di aliquota il comodato deve risultare da contratto registrato e che il soggetto passivo deve presentare, entro la data di scadenza della rata di saldo dell'imposta comunale, a pena di decadenza, apposita denuncia, utilizzando il modello predisposto dal Comune.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

CONSIDERATO che non è stato emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze non è possibile predisporre il prospetto delle aliquote.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

PRESO ATTO:

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è fissato al 31/12/2020;
- che con Decreto Legge n. 34/2020 (cd "decreto Rilancio"), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" tale termine è stato prorogato al 31/01/2021.

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 30.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali per l'anno 2020".

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 30.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Daniela Belussi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Valentina Schiavi, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Pedretti Ramon, Pedretti Fabio e Marchesi Giovanni) espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. DI APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:

- **6,00 per mille**, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze (una pertinenza per categoria C/02,C/06,C/07)
- **9,60 per mille**, aliquota ordinaria per tutte le restanti fattispecie imponibili
- **AZZERATA**, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del Territorio
- **AZZERATA**, aliquota beni merce, fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (immobili non locati)

3. DI STABILIRE che per avere diritto alla suddetta riduzione di aliquota il comodato deve risultare da contratto registrato e che il soggetto passivo deve presentare, entro la data di scadenza della rata di saldo dell'imposta comunale, a pena di decadenza, apposita denuncia, utilizzando il modello predisposto dal Comune.

4. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

5. DI DARE ATTO altresì che tutti gli altri aspetti generali e di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo trovano puntuale definizione nell'ambito del Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

6. DI DEMANDARE al Responsabile dell'area Servizio Tributi l'adozione degli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2020, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di poter rispondere celermente alla richiesta della Val Cavallina Servizi S.r.l.

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON voti favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Pedretti Ramon , Pedretti Fabio e Marchesi Giovanni) espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Belussi Daniela, Responsabile del Servizio Affari Generali , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica** della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(f.to Belussi Daniela)

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Schiavi Valentina, Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità contabile** della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(f.to Schiavi Valentina)

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Dr. Donda Fabio

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

R.G. 11

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il: 18/1/2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Fonteno lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. Fazio

.....
